

Deliberazione della Giunta Regionale 17 maggio 2011, n. 22-2021

**Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino per la definizione dei criteri per l'assegnazione dei contributi e dei rapporti inerenti il Corso di Laurea Interfacoltà in Educazione Professionale, per l'a.a. 2010/2011. Spesa di Euro 436.842,00 (UPB DB19011 e UPB DB20091 - Bilancio anni 2010 e 2011).**

A relazione dell'Assessore Maccanti:

Premesso che:

- con l'emanazione del Decreto 08/10/1998, n. 520 del Ministero della Sanità è stata individuata la figura dell'Educatore Professionale (E.P.), quale operatore sociale e sanitario in possesso di un diploma universitario abilitante, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. Alla formazione dell'Educatore Professionale provvedono le Università, con il Corso di Laurea di I livello, nella classe n. 2 – Classe delle Lauree Sanitarie, attraverso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, in collegamento con le Facoltà di Psicologia, Sociologia e Scienze dell'Educazione;
- a partire dall'anno accademico 2002-03, la Regione Piemonte ha contribuito con fondi propri alla realizzazione del Corso di Laurea Interfacoltà in Educazione Professionale per il sostegno degli aspetti professionalizzanti dello stesso, con la sottoscrizione di uno specifico Protocollo d'Intesa con le Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale per la definizione degli impegni reciproci assunti, approvato con D.G.R. n. 67 – 6729 del 22 luglio 2002;
- con deliberazione n. 52 - 13445 del 1/03/2010, la Giunta Regionale ha approvato, per l'anno accademico 2009-10, la convenzione tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino per la definizione dei rapporti riguardanti il Corso di Laurea Interfacoltà in Educazione Professionale;

vista la nota Prot. n. 789/SA/2010 del 11/11/2010 dell'Università degli Studi di Torino – Corso di Laurea Interfacoltà in Educazione Professionale, con cui si invia il preventivo di spesa per la realizzazione del 1°, 2° e 3° anno del Corso di Laurea in Educazione Professionale – a.a. 2010/2011;

preso atto che l'Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, per i vincoli normativi dettati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ha sospeso le immatricolazioni al 1° anno del Corso di Laurea in oggetto, già a partire dall'a.a. 2005-06;

preso atto, inoltre, degli esiti del lavoro svolto dai Comitati di Indirizzo, cui la Regione partecipa come componente istituzionale;

considerato che il presente atto viene adottato in accordo con la Direzione regionale “Innovazione, Ricerca ed Università” e nel rispetto degli atti programmatici assunti da quest'ultima;

considerato che, ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. 1, della L.R. n. 1/2004 – Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento – alla Regione spetta, tra l'altro, anche la promozione di attività formative per il personale dei servizi sociali, nel rispetto delle competenze programmatiche delle Province;

considerato inoltre, che, ai sensi dell'art. 34, co. 1 e co. 2 della L.R. n. 1/2004, la formazione degli operatori costituisce strumento per la promozione della qualità e dell'efficacia del sistema integrato di interventi e servizi sociali, e che nella promozione delle attività formative per gli operatori sociali

e dell'area socio-sanitaria si tiene conto delle esigenze di raccordo dei percorsi formativi e dell'integrazione delle diverse professionalità;

considerato, altresì, che sono in corso i rapporti di collaborazione tra la Regione e le Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale "A. Avogadro" circa il sostenimento finanziario degli aspetti professionalizzanti dei corsi di Laurea in Servizio Sociale (L-39) e di quelli inerenti alla Laurea Magistrale (LM-87), con la definizione dei reciproci impegni con specifica convenzione;

tenuto conto, tra l'altro, che il presente provvedimento risponde agli indirizzi contenuti nel Piano pluriennale per la competitività 2011 – 2015, di cui alla D.G.R. del 10/11/2010, n. 8 – 964, secondo una logica di promozione di interventi sinergici e coordinati orientati al comune obiettivo della competitività del Piemonte, vista l'attenzione rivolta ad investire sul mantenimento degli aspetti professionalizzanti dei corsi di laurea in oggetto, quali caratteri peculiari per assicurare un elevato standard qualitativo della formazione dell'Educatore Professionale;

dato atto che le somme necessarie per l'assegnazione dei contributi previsti nello schema di convenzione, di cui all'art. 6 dell'allegato A) del presente atto, a carico dell'Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, Edilizia Sanitaria, Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia - Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia, pari a € 336.842,00, sono state impegnate con Determinazioni dirigenziali n. 438 del 12/11/2010 e n. 557 del 28/12/2010 (Impegni n. 4649/2010 e n. 6465/2010 sul Cap. 147622 del bilancio 2010);

preso atto che il finanziamento a carico dell'Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, Edilizia Sanitaria, Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia – Direzione Sanità DB20.08 - di cui agli artt. 6 e 7 dell'allegato A) del presente provvedimento, trovi copertura per € 100.000,00 nelle risorse stanziata nella UPB DB20091 del Bilancio di Previsione del 2011 (Cap. n. 157318/2011), e che tali contributi saranno erogati secondo le modalità già previste nell'ambito dei protocolli di Intesa Università-Regione, attivati per le altre figure professionali sanitarie;

ritenuto opportuno, pertanto, approvare per l'a.a. 2010-2011 la convenzione tra la Regione e l'Università degli Studi di Torino, ai sensi dell'art. 15 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., con cui si prevede l'assegnazione di contributi regionali tesi al sostegno degli aspetti professionalizzanti dei Corsi di laurea Interfacoltà in Educazione Professionale, sulla base dei criteri fissati nel testo dello schema di Convenzione, di cui all'allegato A) della presente deliberazione;

tutto ciò premesso;

visto il Decreto 08/10/1998, n. 520 del Ministero della Sanità;

visto il D.M. 3/11/1999, n. 509;

visto la L.R. n. 23/2008;

vista la L.R. n. 1/2004;

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nei modi di legge,

*delibera*

1. di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate, lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino inerente alla definizione degli impegni nell'ambito della realizzazione del Corso di Laurea Interfacoltà in Educazione Professionale, per l'a.a. 2010/2011, sulla base dei criteri individuati nell'allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che la spesa di € 336.842,00 a valenza sociale derivante dal presente provvedimento trova copertura con le risorse già impegnate sul Cap. 147622 del bilancio 2010 (Impegni nn. 4649/2010 e 6465/2010), mentre per la parte di competenza sanitaria per € 100.000,00 si provvederà mediante le risorse finanziarie stanziare nella UPB DB20091 del bilancio di Previsione 2011 (Cap. n. 157318/2011);
3. di demandare al Direttore regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia la successiva stipula della Convenzione con l'Università degli Studi di Torino;
4. di demandare alla Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia l'adozione di tutti gli adempimenti necessari per dare attuazione al presente provvedimento, compresi gli adempimenti finanziari, di cui all'allegato A) del presente atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. del 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)

Allegato

Schema di convenzione tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino, stipulata ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. per la definizione dei rapporti inerenti il Corso di Laurea Interfacoltà in Educazione Professionale.

TRA

la Regione Piemonte – (omissis) – rappresentata dal Direttore regionale alle Politiche Sociali e alle Politiche per la Famiglia Dott.ssa Raffaella Vitale.....

E

l'Università degli Studi di Torino – (omissis) – rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Ezio Pelizzetti.....

si conviene e si stipula quanto segue

- ART. 1 OGGETTO
- ART. 2 PROGRAMMAZIONE
- ART. 3 ADEMPIMENTI OPERATIVI
- ART. 4 ORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO DI STUDIO
- ART. 5 ATTIVITA' DIDATTICA
- ART. 6 ONERI
- ART. 7 CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI
- ART. 8 DURATA
- ART. 9 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

ART. 1 OGGETTO

La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione e l'Università degli Studi di Torino derivanti dalla realizzazione di un Corso di Laurea triennale relativo all'educatore professionale, previsto dall'articolo 3 del D.M. 08/10/1998 n. 520, sulla base dei successivi articoli della presente convenzione.

Nella Regione Piemonte il Corso di Laurea triennale si svolge presso l'Università degli Studi di Torino - Interfacoltà tra le Facoltà di Scienze della Formazione, Medicina e Chirurgia e Psicologia.

ART. 2 PROGRAMMAZIONE

Premesso che l'Educatore Professionale ai sensi del D.M. 520/1998 è individuato come figura professionale sociale e sanitaria alla cui formazione concorrono le strutture sanitarie come pure quelle di assistenza socio-sanitaria nell'ambito di accordi tra l'Amministrazione Regionale e l'Università degli Studi di Torino, la programmazione dei

fabbisogni avviene tra la Regione Piemonte e l'Università, con il coinvolgimento di Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali e delle AA.SS.RR.

Il Corso di Laurea avrà luogo presso l'Università degli Studi di Torino, nelle sedi di Torino e di Savigliano.

### ART. 3 ADEMPIMENTI OPERATIVI

La Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino, in conformità alle finalità, ai principi ed ai criteri stabiliti nel presente atto, provvedono, tramite intese, a stabilire le modalità della reciproca collaborazione e le programmazioni delle risorse umane, strutturali e finanziarie di cui al punto 6) "ONERI", con gli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali, le Agenzie Formative del settore e le AA.SS.RR. piemontesi, in particolare, con strutture che hanno avuto esperienze nella formazione di base per educatori professionali, secondo il dettato della normativa previgente alla riforma universitaria.

Nel quadro della programmazione di cui sopra e nella convinzione della necessità di una stretta integrazione tra l'Università, Regione Piemonte e altri Enti coinvolti, gli enti citati concordano le modalità di utilizzo delle risorse formative per la realizzazione del Corso di Laurea triennale.

E' previsto un servizio di tutorato professionale al fine di orientare ed assistere gli studenti durante il corso di studi e renderli partecipi del processo formativo.

L'utilizzo del personale non universitario con funzioni di coordinamento, di tutorato, nonché di segreteria didattica, cui è affidato il monitoraggio del Corso di Laurea, è concordato tra l'Università e gli Enti di cui sopra.

Al fine del reclutamento previsto nei Bandi annuali si dovrà tenere conto in particolare modo dell'esperienza professionale acquisita dai docenti delle scuole regionali operanti nella formazione degli Educatori Professionali.

Presso ogni sede di studi è previsto un coordinatore con compiti di interfaccia con l'Università e la Regione Piemonte – Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, Edilizia Sanitaria, Politiche Sociali e Politiche per la famiglia – Direzione Sanità DB20.08 – di affiancamento degli studenti e di collaborazione nell'organizzazione dei corsi (sub. art. 6, co. 5, punto 2).

L'impegno orario relativo alle funzioni di docenza, di tutorato professionale è regolato da appositi contratti siglati dall'Università degli Studi di Torino per il personale a contratto; per eventuali partecipazioni di personale in ruolo in organico presso altri Enti, l'impegno è regolato nell'ambito di quanto previsto dai vigenti Contratti Nazionali di Lavoro.

### ART. 4 ORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO DI STUDIO

Il Corso di Laurea triennale, attivato dall'Università degli Studi di Torino presso l'Interfacoltà, si articolerà in lezioni, didattica per piccoli gruppi e tirocini, così come definiti per legge, ed avverrà presso le sedi individuate dall'Università (Facoltà di Scienze della Formazione, di Medicina e Chirurgia e di Psicologia).

Per quanto attiene alla sede decentrata di Savigliano dell'Università degli Studi di Torino, le lezioni e la didattica per piccoli gruppi avverranno presso la sede distaccata dell'Università nella città di Savigliano (Facoltà di Scienze della Formazione) e presso le sedi delle AA.SS.RR. della Provincia di Cuneo, previa convenzione, per gli insegnamenti di area sanitaria; la segreteria amministrativa ha sede presso la sede universitaria di Savigliano.

Il percorso formativo deve prevedere le seguenti componenti:

- 1) insegnamenti costitutivi del Corso di Laurea;
- 2) attività integrative svolte nell'ambito delle materie costitutive, specificatamente finalizzate a massimizzare la crescita della specifica professionalità dell'educatore in formazione;
- 3) supporti specifici per i tirocini, che sono sostenuti da specifiche figure dedicate ed utilizzate come esperienza, che diviene materiale di riflessione e studio.

Nelle sedi di tirocinio, debbono essere previsti operatori dei servizi che si affianchino allo studente tirocinante come "tutor aziendali", in seguito ad intese tra l'Università e gli Enti Gestori dei servizi, sedi di tirocinio.

Debbono essere ugualmente previsti "tutor professionali", attivi nel Corso di Laurea con compiti di supporto e di rielaborazione dell'esperienza del tirocinio e di raccordo con i docenti dedicati alle materie più professionalizzanti.

Per svolgere le funzioni sopra descritte l'Università, in coerenza con quanto indicato al punto 3) "ADEMPIMENTI OPERATIVI", utilizza in via preferenziale le competenze già maturate dalle strutture formative che hanno operato nel settore della formazione degli educatori, tramite intese convenzionali, ed eventualmente tramite l'utilizzo del F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) e la costituzione di A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) finalizzate.

Le attività integrative sono dettagliate nel Piano di Studi annuale del Corso di Laurea predisposto dall'Università. Tale Piano, nella fase di predisposizione, è altresì oggetto specifico di esame nel Comitato di Indirizzo previsto dal Decreto MURST 509/1999.

L'Università degli Studi di Torino si impegna ad attivare con cadenza periodica il Comitato di Indirizzo, il quale è composto da rappresentanti dell'Università, di istituzioni ed enti che hanno ruoli di programmazione e gestione dei servizi, o che impiegano educatori professionali. Il Comitato svolge compiti di indirizzo, monitoraggio e valutazione del processo formativo della figura dell'Educatore Professionale; nonché raccoglie ogni utile informazione sui relativi fabbisogni formativi.

Per l'accesso al Corso da parte degli studenti, si terrà conto dell'esito delle prove di ammissione. L'ammissione all'attività didattica di tirocinio, in quanto i discenti sono equiparati ai lavoratori ai sensi dell'art. 2 co. A del D.Lgs. 626/1994 e s.m.i., è subordinata agli accertamenti intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica (art.16 comma 2 lettera A del citato D. Lgs.). L'accertamento sarà a carico delle AA.SS.RR. sedi di Corso di Laurea.

## ART. 5 ATTIVITA' DIDATTICA

Sono organi del Corso di Laurea quelli previsti dal Regolamento dell'Università degli Studi di Torino.

Per quanto riguarda l'attività didattica, essa viene assicurata dal Consiglio Interfacoltà mediante il proprio personale docente ed il personale tecnico ed amministrativo sulla base dell'ordinamento didattico specifico.

Per quanto riguarda le materie attinenti all'area sanitaria, si fa riferimento al modello di Convenzione già operativo tra Regione Piemonte – Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, Edilizia Sanitaria, Politiche Sociali e Politiche per la famiglia – Direzione Sanità DB20.08 – ed Università sia per quanto attiene alle docenze che per i tirocini.

Ai tutori professionali viene affidata la specifica cura della preparazione degli studenti, di norma non in numero superiore a 15, al fine di garantire un'ora di assistenza alla settimana per studente.

L'Università degli Studi di Torino assicura le attività di Segreteria amministrativa dei Corsi di Laurea.

L'attività dei tirocini previsti nel Piano di Studi annuale del Corso di Laurea predisposto dall'Università viene effettuata nel corso del triennio.

I corsi di riqualificazione per gli operatori occupati con funzioni di Educatore Professionale, previsti ai sensi dell'art. 32, co. 7, della L.R. n. 1/2004, sono stati autorizzati sino all'a.f. 2008/2009 dalle Province piemontesi, finanziati con specifici fondi regionali ed attivati dagli enti accreditati secondo la normativa vigente.

## ART. 6 ONERI

Per quanto riguarda l'Università degli Studi di Torino, gli oneri conseguenti all'attivazione del Corso di Laurea per Educatori Professionali derivano da specifici impegni assunti nella presente convenzione.

Gli oneri sono richiamati in piani finanziari relativi all'intero ciclo formativo e sono predisposti per annualità di Corso tenendo conto di:

- numero di studenti iscritti;
- utilizzo di strutture didattiche (aule, laboratori, attrezzature, arredi e materiali didattici);
- servizi amministrativi;
- servizi per l'assistenza a studenti e tutoraggio;
- attività didattiche e tecnico-pratiche (ad es. tirocini, segreteria didattica, laboratori);
- coordinamento dei corsi.

Gli oneri che fanno carico alla Regione Piemonte e all'Università degli Studi di Torino sono definiti d'intesa e si indicano nel modo seguente:

Università degli Studi di Torino

- retribuzione del personale docente, tecnico e tecnico-amministrativo dipendente, addetto alle attività didattiche e di supporto relative al Corso di Laurea;

- assicurazione obbligatoria degli studenti contro gli infortuni ai sensi della vigente legislazione nonché Responsabilità Civile contro terzi;
- fornitura delle strutture, arredi, attrezzature e materiale didattico, compresa la gestione e la manutenzione delle strutture.

### Regione Piemonte

Erogazione di contributi a carico dell'Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, Edilizia Sanitaria, Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia – Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia – con riferimento alle seguenti voci di spesa:

1. per competenze dovute al personale docente non universitario, assunto a contratto, specificatamente addetto alle attività formative con valenza professionalizzante, con esclusione delle attività formative a carico dell'Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, Edilizia Sanitaria, Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia – Direzione Sanità DB20.08 (sub. art. 6, co. 5, punto 1) destinati a gruppi di studenti (didattica integrativa e tirocini);
2. per competenze dovute a professionisti ed esperti per interventi nell'ambito dei seminari;
3. per spese inerenti la formazione linguistica (lingua inglese) sulla base del progetto presentato dal CLIFU;
4. per spese inerenti attività di mobilità internazionale per studenti, attuate autonomamente e/o in collaborazione con altre agenzie formative;
5. per spese relative al personale amministrativo assunto a tempo determinato (ex art. 19 del C.C.N.L. – Comparto del personale delle Università), o impiegato con altre forme contrattuali, o in rapporto convenzionale, purché sia destinato esclusivamente allo svolgimento di attività di segreteria didattica del Corso di Laurea Interfacoltà in Educazione Professionale.

Erogazione di contributi a carico dell'Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, Edilizia Sanitaria, Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia – Direzione Sanità DB20.08, per una somma complessiva di € 100.000,00 (per il tramite delle Aziende Sanitarie):

1. per le spese relative alla retribuzione del personale del Servizio Sanitario Regionale, specificatamente addetto alle attività formative, secondo le tariffe vigenti previste dal C.C.N.L. per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale;
2. per le spese relative alle attività di coordinamento gestite dalle AA.SS.RR., sedi di Corso.

### ART. 7 CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI

Con riferimento agli oneri a carico della Regione Piemonte – Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, Edilizia Sanitaria, Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia – Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia – indicati all'art. 6 della presente Convenzione, si specifica quanto segue.



A) Criteri per la determinazione dei contributi regionali

I contributi regionali, finalizzati a sostenere le spese per il personale docente, esterno e non universitario, specificatamente addetto alle attività con valenza professionalizzante (didattica integrativa) e a quelle del tirocinio, destinati a gruppi di studenti, sono determinati facendo riferimento ai seguenti parametri.

Parametro "A": rappresenta l'importo predeterminato in sede di analisi dei costi, con riferimento alle spese per la didattica integrativa e per il tirocinio, al netto delle quote di cofinanziamento provenienti da fondi comunitari, da fondi propri e da altri enti, sulla base del preventivo di spesa presentato dall'Università, per ciascun allievo iscritto al Corso, per l'anno accademico 2010-2011;

Parametro "B": corrisponde al numero massimo degli allievi effettivamente iscritti nell'anno accademico 2010-2011, per il 1°, 2° e 3° anno del Corso di Laurea Interfacoltà in Educazione Professionale.

I parametri "A" e "B" sono stati determinati, sulla base di un preventivo di spesa relativo ai costi inerenti lo svolgimento delle attività didattiche professionalizzanti e di tirocinio per il triennio del Corso di Laurea, tenendo conto di:

1. ammontare delle ore e delle competenze orarie dei docenti, esterni e non universitari, assunti a contratto, per la realizzazione delle attività didattiche professionalizzanti;
2. ammontare delle ore e delle competenze orarie degli addetti alle attività di tirocinio, assunti a contratto;
3. numero massimo degli allievi iscritti al 1°, 2° e 3° anno accademico 2010-2011 del Corso di Laurea in oggetto;

La definizione del preventivo di spesa ha consentito di calcolare il costo medio annuale per allievo per le attività di didattica integrativa e di tirocinio, così ripartito:

1° anno (a.a. 2010-2011)	€ 653,00
2° anno (a.a. 2010-2011)	€ 898,85
3° anno (a.a. 2010-2011)	€ 898,85

Il tetto massimo del contributo concesso per l'anno accademico 2010-2011, con riferimento alle spese per le attività didattiche integrative e di tirocinio, di cui all'art. 6, viene calcolato nel modo seguente:

<b>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO</b>	<b>Anno del percorso di laurea</b>	<b>Parametro "A" Costo medio annuo per allievo per didattica integrativa e tutoraggio</b>	<b>Parametro "B" Numero massimo degli allievi iscritti</b>	<b>Contributo regionale (parametro "A" x parametro "B")</b>
<b>Sedi didattiche di Torino e Savigliano</b>	1° anno	€ 653,00	115	<b>€ 75.095,00</b>
	2° anno	€ 898,85	110	<b>€ 98.873,50</b>
	3° anno	€ 898,85	110	<b>€ 98.873,50</b>

Qualora il numero degli allievi iscritti sia superiore al numero massimo sopraindicato, il contributo regionale erogato non potrà essere superiore al massimale consentito.

Nel caso in cui, invece, il numero degli allievi sia inferiore al numero massimo previsto, il contributo regionale sarà rapportato al numero degli allievi effettivamente iscritti.

Sono previsti ulteriori contributi, con un massimale consentito per l'anno accademico 2010-2011, per le voci di spesa di cui all'art. 6 e di seguito precisate:

- 1) per competenze dovute a professionisti ed esperti per interventi nell'ambito dei seminari: max € 15.000,00;
- 2) per spese inerenti la formazione linguistica (lingua inglese) sulla base del progetto presentato dal CLIFU: max € 17.000,00;
- 3) per spese inerenti attività di mobilità internazionale per studenti, attuate autonomamente e/o in collaborazione con altre agenzie formative: max € 2.000,00;
- 4) per spese relative al personale amministrativo da destinare esclusivamente alla segreteria didattica del Corso di Laurea in oggetto: max € 30.000,00.

Con riferimento ai contributi specifici regionali sopraccitati, di cui ai punti 1) e 4), si precisa quanto segue.

- Per l'a.a. 2010/2011, su specifica istanza dell'Università degli Studi di Torino e con particolare riferimento al 1° anno del corso di Laurea in oggetto, alcune tematiche legate alla formazione operativa degli Educatori Professionali, affrontate negli anni accademici precedenti con l'affidamento di contratti di docenze non universitarie, di cui all'art. 6, punto 1, si conviene che possano essere approfondite attraverso attività seminariali, visto il livello di specializzazione richiesto per tali tematiche.
- Qualora le spese relative allo svolgimento delle attività inerenti la segreteria didattica del corso di Laurea in oggetto siano ricomprese nei costi generali della segreteria amministrativa e didattica della Facoltà di Scienze della Formazione e/o nell'ambito di altre Facoltà, l'Università degli Studi di Torino dovrà dichiarare, in fase di rendicontazione, ai fini del riconoscimento di tali costi, le quote direttamente imputabili a tali attività.

Al netto delle quote di cofinanziamento provenienti da fondi comunitari, fondi propri o derivanti da altri enti, i costi complessivi a carico della Regione Piemonte – Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, Edilizia Sanitaria, Politiche Sociali e Politiche per la

Famiglia – Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia, per l'avvio del 1°, 2° e 3° anno accademico 2010/2011 del Corso di Laurea Interfacoltà in Educazione Professionale, per le sedi didattiche di Torino e Savigliano, sono complessivamente di € 336.842,00.

#### B) Modalità di erogazione dei contributi regionali

L'istanza di finanziamento da parte dell'Università degli Studi di Torino dovrà essere presentata alla Regione Piemonte – Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia, corredate dalla documentazione di seguito elencata:

- comunicazione di avvio del Corso di Laurea Interfacoltà in Educazione Professionale, con l'indicazione del numero degli allievi iscritti al Corso, ripartiti per ciascuna sede universitaria;
- piano di previsione della spesa, con il dettaglio dei costi ammissibili, secondo quanto previsto all'art. 6 della presente convenzione. Per le spese relative ad attività di mobilità internazionale si richiede la presentazione di un'ipotesi progettuale.

La Regione, sulla base dell'istruttoria svolta sulle istanze di finanziamento, provvederà ad assegnare un acconto, nella misura del 50% della spesa ammessa al finanziamento, all'Università degli Studi di Torino – Facoltà di Scienze della Formazione, ad avvenuta sottoscrizione della convenzione.

A metà dell'anno accademico, l'Università degli Studi di Torino sarà tenuta ad effettuare la verifica delle spese sostenute e a presentare alla Regione Piemonte – Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia – una previsione delle spese per la parte residuale; contestualmente sarà comunicata la programmazione delle attività seminariali.

A conclusione dell'anno accademico, l'Università avrà l'onere di presentare un rendiconto analitico delle spese sostenute. Dall'istruttoria svolta sulla rendicontazione delle spese sostenute, la Regione Piemonte – Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia – provvederà ad erogare, se dovuto, il relativo saldo.

Per quanto concerne la documentazione giustificativa delle spese sostenute (parcelle etc.), sarà cura dell'Università conservare gli originali della suddetta documentazione. La Regione Piemonte – Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia – si riserva, comunque, la facoltà di fare eventuali controlli e verifiche su tale documentazione, depositata presso la sede universitaria.

Con riferimento agli oneri a carico della Regione Piemonte – Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, Edilizia Sanitaria, Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia – Direzione Sanità DB20.08 (per il tramite delle Aziende Sanitarie), pari a una somma complessiva di € 100.000,00, si specifica che i relativi contributi saranno erogati con le modalità già previste nell'ambito dei protocolli di Intesa Università-Regione, attivati per le altre figure professionali sanitarie.

#### ART. 8 DURATA

La presente convenzione ha durata annuale e può essere rinnovata con espresso provvedimento degli enti sottoscrittori.

ART. 9 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

E' fatta salva la possibilità di apportare, su proposta dei soggetti contraenti, eventuali integrazioni e modifiche alla presente convenzione.